



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con propria deliberazione n. 22 del 28.12.2018, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 di cui si allega il Prospetto Economico- Finanziario (all.1).

### **Considerato che:**

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**Considerato** che si è ritenuto di mantenere invariati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/99 rispetto all'anno precedente in modo da non alterare gli equilibri creati fra le diverse categorie;

**Dato atto che** come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge 147 del 2013, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura dell'aliquota deliberata dalla provincia di Novara, pari al 5%;

**Considerate** infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- la Conferenza Stato-città del 22 novembre 2018 in cui il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

- che rispetto a detta data, si è ritenuto in ogni caso in ragione degli atti già assunti, di provvedere all'approvazione del bilancio esercizio 2019 entro la data del 31.12.2018 in assenza di una formale provvedimento di proroga;

**Considerato** che come previsto dall'art 1, comma 688, della legge 147 del 2013, il Comune deve stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Landiona per l'anno 2019 prevede due rate a cadenza bimestrale come sotto specificato:

- **I RATA, entro il 31 Agosto 2019**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019;
- **II RATA, entro il 31 Ottobre 2019**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**Con** n. 08 voti favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Albertini Marisa, Tega Pietro e Cerutti Roberto, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

**1) di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2019 nelle seguenti misure:

#### UTENZE DOMESTICHE

N. dei componenti	Tariffa Fissa Quf 0,60174		Tariffa Variabile Quv 563,30054	
	Ka	Tariffa mq	Kb	Tariffa fissa
<b>1</b>	0,84	<b>0,50546</b>	0,60	<b>56,57115</b>
<b>2</b>	0,98	<b>0,58971</b>	1,40	<b>131,99934</b>
<b>3</b>	1,08	<b>0,64988</b>	1,80	<b>169,71344</b>
<b>4</b>	1,16	<b>0,69802</b>	2,20	<b>207,42754</b>
<b>5</b>	1,24	<b>0,74616</b>	2,90	<b>273,42721</b>
<b>6</b>	1,30	<b>0,78226</b>	3,40	<b>320,56983</b>

## UTENZE NON DOMESTICHE

<b>Categoria</b>	<b>parte fissa euro/mq anno Qapf 0,12957</b>	<b>Kc</b>	<b>parte variabile euro/mq anno Cu 0,16736</b>	<b>kd</b>
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,04146</b>	0,32	<b>0,43514</b>	2,60
2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>0,08681</b>	0,67	<b>0,92215</b>	5,51
3) Stabilimenti balneari	<b>0,04924</b>	0,38	<b>0,52049</b>	3,11
4) Esposizioni, autosaloni, magazzini	<b>0,03887</b>	0,30	<b>0,41840</b>	2,50
5) Alberghi con ristorante	<b>0,13864</b>	1,07	<b>1,47109</b>	8,79
6) Alberghi senza ristorante	<b>0,10366</b>	0,80	<b>1,09621</b>	6,55
7) Case di cura e riposo	<b>0,12309</b>	0,95	<b>1,30876</b>	7,82
8) Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,12957</b>	1,00	<b>1,37403</b>	8,21
9) Banche ed istituti di credito	<b>0,07126</b>	0,55	<b>0,75312</b>	4,50
10) Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, ferramenta...	<b>0,11273</b>	0,87	<b>1,18993</b>	7,11
11) Edicola, farmacia, plurilicenze	<b>0,13864</b>	1,07	<b>1,47277</b>	8,80
12) Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista..)	<b>0,09329</b>	0,72	<b>0,98742</b>	5,90
13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,11920</b>	0,92	<b>1,26357</b>	7,55
14) Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,05572</b>	0,43	<b>0,58576</b>	3,50
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,07126</b>	0,55	<b>0,75312</b>	4,50
16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>0,62712</b>	4,84	<b>6,63917</b>	39,67
17) Bar, caffè, pasticceria	<b>0,47163</b>	3,64	<b>4,99068</b>	29,82
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>0,22804</b>	1,76	<b>2,41500</b>	14,43
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>0,19954</b>	1,54	<b>2,10706</b>	12,59
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>0,78519</b>	6,06	<b>8,32114</b>	49,72
21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo	<b>0,13475</b>	1,04	<b>1,43260</b>	8,56
22) Locali ex attività artigianali	<b>0,02980</b>	0,23	<b>0,50208</b>	3,00

## UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2) Di **dare atto** che, come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge 147 del 2013,

sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura dell'aliquota deliberata dalla provincia di Novara, pari al 5%;

**3) Di stabilire**, come previsto dall'art 1, comma 688, della legge 147 del 2013, le scadenze per il pagamento della TARI in due rate a cadenza bimestrale come sotto specificato:

- **I RATA, entro il 31 Agosto 2019**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019;
- **II RATA, entro il 31 Ottobre 2019**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

**4) Di demandare** al Servizio Finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**5) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to MANICA Morris)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
(GUGLIOTTA dott. Michele)

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 14/01/2019

Lì 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

#### ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)